

**FOGLIO INFORMATIVO****6L - Cessione del credito****INFORMAZIONI SULLA BANCA****CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.**

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: [info@crvolterra.it](mailto:info@crvolterra.it)

Sito internet: [www.crvolterra.it](http://www.crvolterra.it)

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale € 101.364.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

**CHE COS'E' LA CESSIONE DEL CREDITO****Struttura e funzione economica**

La cessione del credito pro solvendo a scopo di garanzia è il contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce pro solvendo alla Banca (cessionaria) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto) a maggior garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto finanziato. Il debitore ceduto, venuto a conoscenza della cessione, è tenuto a rispondere non più verso il proprio creditore originario (e cioè verso il cedente) bensì verso il cessionario.

La cessione, pertanto, essendo a garanzia, non esclude l'obbligo del soggetto affidato di provvedere al puntuale rimborso del finanziamento.

La cessione può avere ad oggetto anche "crediti futuri" e, in questo caso, è valida purché, al momento in cui viene conclusa esista già il rapporto da cui i crediti nasceranno in modo che questi siano determinati o, almeno, determinabili e produce i suoi effetti solo quando i crediti vengono ad esistenza.

L'atto di cessione potrà essere redatto sotto forma sia di atto notarile che di scrittura privata (autenticata o no).

**Principali rischi tipici (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- l'inesistenza del credito (ad esempio perché il contratto da cui il credito deriva è successivamente dichiarato nullo e annullato).
- l'inadempimento del debitore principale.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE****SPESE**

A carico del cedente

oneri fiscali	secondo le tariffe previste dalla legge, anche se liquidate in un momento successivo alla cessione
spese contrattuali	secondo le tariffe previste dalla legge, anche se liquidate in un momento successivo alla cessione
spese di notifica dell'atto e della eventuale registrazione	secondo le tariffe previste dalla legge, anche se liquidate in un momento successivo alla cessione

**IMPOSTE**

Imposta di bollo	il bollo viene percepito secondo le tariffe previste dalla legge
------------------	--

**RECESSO E RECLAMI****Recesso dal contratto**

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura.

**Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali**

N. 60 giorni.

**Reclami**

Per eventuali contestazioni inerenti al rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Banca (Cassa di Risparmio di Volterra SpA - Ufficio Reclami Piazza dei Priori, 16/18 - 56048 Volterra (PI)), mediante lettera raccomandata A/R o per via telematica. ([www.crvolterra.it](http://www.crvolterra.it) sezione reclami). L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione, inviando comunicazione scritta al cliente.

**Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione**

In mancanza di risposta scritta entro i termini stabiliti da parte dell'Ufficio Reclami ai sensi del precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Costituente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario.

Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Cassa, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Costituente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Cassa e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi del successivo articolo 13, può attivare - singolarmente o in forma congiunta con la Cassa - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi 1 e 2 costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

**LEGENDA**

<b>Cessione del credito</b>	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce pro solvendo alla Banca (cessionaria) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
<b>Cessione pro solvendo</b>	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto ha eseguito il pagamento.
<b>Crediti futuri</b>	Crediti sorti a fronte di un titolo certo, ma non ancora liquidi ed esigibili.
<b>Consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (cfr. l'art. 3, 1° comma, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005 contenente il "Codice del Consumo")